Unione albergatori e pubblici esercenti
e
ASGB
CGIL/AGB - FILCAMS/LHFD
CISL/SGB - FISASCAT
UIL/SGK – UILTUCS

21 APRILE 1999

Testo del contratto sui contratti a tempo determinato estivi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del c.c.n.l. del 6 ottobre 1994 e 22 gennaio 1999, artt. 58 e 62, del settore turismo, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine:

Contratto a termine (feriale)

1. Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo giugno - ottobre le aziende aderenti all'Associazione degli albergatori della provincia di Bolzano potranno stipulare contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentano:

a) scuole alberghiere	I giovani potranno essere impiegati in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico frequentato
b) istituti professionali superiori	
c) scuole professionali o corsi di studi universitari	
d) altre scuole non corrispondenti al corso scolastico	solamente per il reparto sala, bar (cameriere)

2. L'Ufficio del lavoro competente richiederà la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata al momento della comunicazione dell'assunzione diretta.

3. Durante il contratto a termine il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:
- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 85% per chi frequenta corsi di studi universitari.

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il IV livello di inserimento dei dipendenti maggiorenni qualificati. Hanno diritto anche del godimento di vitto e alloggio.

4. Orario di lavoro /Tutela minori

Le aziende con l'applicazione del presente accordo si impegnano al rispetto delle norme vigenti legislative contrattuali in materia di orario di lavoro.

Le parti contraenti dichiarano la nullità dell'accordo per quanto riguarda gli aspetti retributivi nel caso in cui venissero accertate violazioni contrattuali dagli organi preposti o dalla magistratura, per i lavoratori sotto 18 anni che superano l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, fermo restando la possibilità di conguagliare nell'arco della stagione - nei limiti della legge - le eventuali ore di lavoro oltre l'orario contrattuale con riposi compensativi per i lavoratori oltre 18 anni.

Per quanto non previsto nei capi precedenti valgono le norme del c.c.n.l. di categoria.

5. Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

6. Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo territoriale si applica alle sole aziende aderenti all'Associazione albergatori e pubblici esercenti della provincia di Bolzano che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (COVELA/COVELCO) e quelle della Cassa Turistica.

7. Il presente accordo territoriale entra in vigore in data 1° giugno 1999 e scade il 31 ottobre 1999, e viene depositato presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

Contratto di lavoro

La Ditta C.F.-P. IVA
con sede a c.c.n.l.
in n. matr. S.E. Pos.
ed il/la dipendente
nato/a ila
residente via
nella qualifica dilivello
stipulano questo contratto di lavoro con decorrenza dal al

1. Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di giorni.

2. A tempo parziale

Orario di lavoro

Mattina dalle alle
Pomeriggio dalle alle

Giornate di lavoro:
(segnare i giorni lavorativi)

3. Retribuzione

a) Paga base
b) Indennità di contingenza
c) Acconto assorbibile - 3. Elemento Accordo territoriale del 21 aprile 1999
d) Varie
Totale lordo mensile lire

N.B.: Dalla retribuzione lorda mensile verranno eseguite le detrazioni previste dalla legge.

4. Ore straordinarie

Le ore straordinarie verranno riconosciute come tali soltanto se queste sono state richieste da parte del datore di lavoro e se sono controfirmate da parte del dipendente nell'apposito registro mensile.

5. Documenti/Disposizioni

Il dipendente si impegna a presentare immediatamente al datore di lavoro i seguenti documenti e dati: libretto di lavoro, l'indirizzo esatto del luogo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, codice individuale INPS, stato di famiglia per eventuali assegni familiari, libretto sanitario.

I dati personali rilevati con il suo consenso potranno essere trasmessi a persone autorizzate (L. n. 675/1996 e n. 12/1979).

Il dipendente è stato informato sulle disposizioni in materia di "Sicurezza al posto di lavoro" (D.L. n. 626/1994).

6. Varie

.....

..... il datore di lavoro il/la dipendente

..... il